ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE n. 161

Oggetto: Protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Bolzano e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il rimborso alla Provincia delle quote di competenza dell'INPS anticipate a titolo di trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 28 ottobre 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto l'articolo 117, comma 2, lett. o), della Costituzione;

Visto l'articolo 8, comma 1, n. 1, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di estensione del trattamento di fine rapporto al pubblico impiego;

Visto il D.P.C.M. 20 dicembre 1999, "*Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti*";

Visto l'articolo 22 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1, della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visto l'articolo 8 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, della Provincia Autonoma di Bolzano;

Preso atto del verbale della riunione svoltasi il 14 febbraio 2005 tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e dell'ex INPDAP;

Preso atto della nota n. 798/B del 21 aprile 2005 della Direzione centrale Prestazioni di fine servizio e previdenza complementare dell'ex INPDAP con la quale sono state fornite le indicazioni operative sull'applicazione delle leggi della Provincia di Bolzano n. 1/1999 e n. 1/2004 sopra citate;

Preso atto della nota operativa del 2 maggio 2005 dell'ex INPDAP-Sede di Bolzano in materia di "TFR della Provincia autonoma di Bolzano ed enti collegati";

Visto l'allegato 3 del Contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visto l'articolo 26, comma 2, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, della Provincia Autonoma di Bolzano, come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 22 dicembre 2025, n. 19, il quale prevede che "*al personale della Provincia e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria della Provincia può essere anticipato il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva. Tale anticipazione può includere, previo rilascio di regolare procura irrevocabile di incasso da parte del personale interessato, anche la quota, o parte di essa, di spettanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*";

Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Visto l'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP con decorrenza 1° gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Preso atto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha rappresentato l'esigenza di definire, mediante uno specifico Protocollo, le modalità di collaborazione con l'INPS relative al rimborso delle quote di competenza dell'Istituto anticipate a titolo di trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge provinciale n. 6/2015;

Preso atto che la Provincia autonoma di Bolzano trasmette all'INPS, secondo le modalità concordate, la documentazione necessaria ai fini del rimborso delle quote di competenza dell'Istituto, unitamente alla procura irrevocabile di incasso rilasciata dal personale interessato, ai sensi del citato articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 6/2015;

Preso atto che l'INPS, in virtù della suddetta procura, corrisponde alla Provincia, nella qualità di mandataria dell'iscritto, la quota di trattamento di fine servizio comunque denominato, di propria competenza già anticipata dalla Provincia al dipendente, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di termini di differimento, liquidazione, pagamento e rateizzazione della corrispondente prestazione;

Preso atto che il Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione, ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta per ulteriori tre anni mediante scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla *"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra P.P.A.A.";*

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare il Protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Bolzano e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il rimborso alla Provincia delle quote di competenza dell'INPS anticipate a titolo di trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario — Il Presidente

Gaetano Corsini — Gabriele Fava

Protocollo d'intesa per il rimborso alla Provincia Autonoma di Bolzano delle quote di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale anticipate a titolo di trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6

tra

la Provincia Autonoma di Bolzano, con sede legale in Piazza Silvius Magnago n. 1, 39100 Bolzano, codice fiscale nella persona dell'Assessora provinciale all'Europa, al Lavoro e al Personale Magdalena Amhof;

di seguito anche "Provincia"

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in Via Ciro il Grande, n. 21 - 00144 Roma, codice fiscale 80078750587, nella persona del Presidente Gabriele Fava;

di seguito anche "INPS"

di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "le Parti".

VISTI

l'articolo 117, comma 2, lett. o) della Costituzione;

l'articolo 8, comma 1, n. 1, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

l'articolo 15 della legge n. 241/1990, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

la legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, commi da 5 a8, in materia di estensione del trattamento di fine rapporto al pubblico impiego;

il DPCM 20 dicembre 1999, recante disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei dipendenti pubblici;

l’articolo 22 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante disposizioni sulla “*Trasformazione dell’indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare*”;

l’articolo 8 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, intitolato “*Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell’ordinamento del personale della Provincia”*;

il verbale della riunione svoltasi il 14 febbraio 2005 tra i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e dell'ex INPDAP;

la nota prot. n. 798/B del 21 aprile 2005 della Direzione Centrale Prestazioni Fine Servizio e Previdenza Complementare dell’ex INPDAP con la quale sono state fornite le indicazioni operative a seguito degli indirizzi formulati nella riunione del 14 febbraio 2005;

la nota del 2 maggio 2005 dell’ex INPDAP-Sede di Bolzano contenente istruzioni operative in materia di “TFR della Provincia autonoma di Bolzano ed enti collegati”;

l’articolo 26 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, come modificato dall’articolo 19 della legge provinciale 22 dicembre 2025, n. 19, che al comma 2 prevede: “*Al personale della Provincia e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria della Provincia può essere anticipato il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva. Tale anticipazione può includere, previo rilascio di regolare procura irrevocabile di incasso da parte del personale interessato, anche la quota, o parte di essa, di spettanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*.”;

la disciplina del trattamento di fine rapporto del personale provinciale di cui all’allegato 3 del Contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008 della Provincia Autonoma di Bolzano;

l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall’articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026);

l’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di pagamento

e di differimento del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha disposto la soppressione dell'INPDAP con decorrenza 1° gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso;

la circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026 che riepiloga i termini di pagamento e rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";

il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), di seguito "Codice";

il Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 che ha definito le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

PREMESSO CHE

sulla base del quadro normativo provinciale e delle indicazioni operative fornite dall'ex INPDAP, la Provincia autonoma di Bolzano eroga al personale cessato dal servizio il Trattamento di Fine Rapporto o di Fine Servizio comunque denominato, previsto dalla normativa provinciale, fermo restando che il dipendente rilascia alla Provincia una procura speciale irrevocabile per la riscossione di tali somme spettanti di competenza dell'INPS;

per effetto della predetta procura speciale, la Provincia agisce nei confronti dell'INPS quale esclusiva mandataria dell'iscritto, e non quale titolare di un proprio e autonomo rapporto previdenziale, il quale continua a intercorrere unicamente tra l'INPS e il lavoratore;

l'anticipazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato è un istituto previsto dalle leggi della Provincia Autonoma di

Bolzano, volto a erogare al personale che ha cessato il servizio gli importi spettanti prima dello scadere dei termini di pagamento previsti dalla normativa statale;

la liquidazione e il pagamento da parte dell'INPS della quota di trattamento di fine servizio comunque denominato di propria competenza, anche qualora tale quota sia stata anticipata dalla Provincia autonoma di Bolzano al dipendente, avvengono pertanto nel rispetto dei termini di differimento, delle modalità di liquidazione, dei termini di pagamento e dei criteri di rateizzazione previsti dalla normativa statale vigente;

la Provincia Autonoma di Bolzano ha espresso l'intenzione di formalizzare in un protocollo con l'INPS il rimborso delle quote di competenza dell'Istituto a titolo di trattamento di fine rapporto, anticipate dalla Provincia al personale dipendente ai sensi del citato articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 6/2015, e, con delibera della Giunta provinciale n. 708 del 4 settembre 2026, ha autorizzato l'Assessora provinciale all'Europa, al Lavoro e al Personale alla sottoscrizione del protocollo in parola;

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
Anticipazione del trattamento di fine rapporto o del trattamento di fine servizio comunque denominato

1. La Provincia autonoma di Bolzano procede, ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1, dell'articolo 26 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 e delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva provinciale di intercomparto e, ove applicabile, di comparto, all'anticipazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato spettante al personale cessato dal servizio.
2. L'anticipazione comprende anche la quota, o parte di essa, di competenza dell'INPS, previo rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile all'incasso a favore della Provincia autonoma di Bolzano.
3. La disciplina di cui al presente articolo si inserisce nel particolare regime provinciale in materia di trattamento di fine rapporto, introdotto anteriormente al DPCM 20 dicembre 1999 e distinto dal regime generale disciplinato dal medesimo DPCM.

4. Con specifico riferimento al solo trattamento di fine servizio comunque denominato, l'INPS potrà trasferire alla Provincia l'importo effettivamente maturato dal lavoratore interessato, tenendo conto che il diritto a tale prestazione nasce dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo; pertanto, per i rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno l'INPS non trasferisce alcun importo non sussistendo il diritto alla prestazione.

Art. 2
Principi generali in tema di rimborso delle quote di trattamento di fine servizio comunque denominato

1. In virtù della procura irrevocabile all'incasso di cui all'articolo 1, l'INPS corrisponde direttamente alla Provincia autonoma di Bolzano, nella qualità di mera mandataria dell'iscritto, la quota di trattamento di fine servizio comunque denominato di propria competenza già anticipata dalla Provincia al dipendente.
2. Il rimborso da parte dell'INPS, previa acquisizione della documentazione necessaria, è effettuato nel rispetto della normativa statale vigente in materia di termini di differimento, liquidazione, pagamento e rateizzazione del trattamento di fine servizio comunque denominato e del trattamento di fine rapporto e, in particolare, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché delle successive modificazioni e integrazioni.
3. L'anticipazione effettuata dalla Provincia non comporta alcuna modifica, deroga o anticipazione dei termini di differimento, delle modalità di liquidazione, dei termini di pagamento o dei criteri di rateizzazione stabiliti dalla normativa statale a carico dell'INPS.

Art. 3
Attuazione dell'accordo

1. La Provincia autonoma di Bolzano trasmette all'INPS, secondo le modalità concordate, la documentazione necessaria ai fini del rimborso delle quote di competenza dell'Istituto, unitamente alla procura irrevocabile all'incasso rilasciata dal dipendente.

2. Le modalità operative sono definite nel rispetto della normativa statale vigente e non possono comportare modifiche ai termini di liquidazione, pagamento e rateizzazione e ai correlati adempimenti previsti a carico dell'INPS.

Art. 4
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Protocollo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
4. In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8, del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e l'art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
6. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi nell'ambito dei trattamenti

effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, quali Titolari del trattamento, possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente agli Interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Art. 5
Misure di sicurezza

1. Le Parti si impegnano ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui si procede alla stipula del presente Protocollo. In tale ambito, ciascuna delle Parti adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE e in conformità con il Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

Art. 6
Entrata in vigore, durata e modifiche

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione, ha una durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta per ulteriori tre anni mediante scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

 PEC della Provincia autonoma di Bolzano: adm@pec.prov.bz.it

 PEC dell'INPS: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it

2. Il presente Protocollo può essere modificato, integrato o aggiornato, mediante appositi atti adottati nelle medesime forme previste per il Protocollo medesimo.

INPS	**Provincia Autonoma di Bolzano**
Il Presidente	**L'Assessora provinciale all'Europa, al Lavoro e al Personale**
Gabriele Fava	Magdalena Amhof
_____	_____
__	__